



COMUNE DI ALTARE Provincia di Savona

Determinazione nr. 01 del 20/04/2022

NR. 205 GENERALE DEL 20/04/2022

Oggetto: Validazione del Piano Finanziario TARI 2022-2025 (anno 2022) – capitolo 4

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

Osservato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, ha altresì stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*

Rilevato altresì che l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del Decreto Legge n. 228 del 2021 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 è differito al 31 maggio 2022;

RILEVATO tuttavia che l'art. 13 co. 5 bis de. D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 stabilisce che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";*

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e

del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;

Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Osservato, in particolare, l'articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha previsto che *“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;”

Considerato che l'art. 28.1 dell'Allegato A alla Delibera 363/2021/R/Rif stabilisce che:

“Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti”;

Rilevato che l'art. 1.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;*

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”;*

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;*

OSSERVATO che l'art. 42 comma 3 della Legge Regione Liguria n. 22 del 29 dicembre 2021 ha disposto che *“I comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022”* rinviando il termine per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al Bacino Provinciale e garantendo la prosecuzione del servizio di igiene urbana a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al nuovo affidamento con le modalità in uso nell'anno 2021;

RILEVATO che con nota recepita al prot. comunale in data 21/12/2021 con numero 8877, la Provincia di Savona ha comunicato a questo Comune che: *“Nelle more del nuovo affidamento di Bacino da parte di Provincia di Savona, al fine di garantire i servizi di igiene urbana a partire dal 1 gennaio 2022, i Comuni potranno prorogare, se previsto nel contratto in essere e nel rispetto della normativa sugli appalti, affidamento del servizio al gestore in essere per un tempo tecnico di mesi quattro (rinnovabile) inserendo comunque una opportuna clausola contrattuale risolutiva anticipata laddove la Provincia affidi in house, prima dei quattro mesi (anche quelli eventualmente rinnovati), il servizio del “Bacino di Affidamento Provinciale” a SAT S.p.A. quale gestore unico”;*

OSSERVATO altresì che con successiva nota recepita al prot. comunale in data 05/04/2022 con numero 2499, avente ad oggetto *“Bacino di affidamento “provinciale”. Affidamento gestione rifiuti per il periodo transitorio maggio – agosto 2022 - Comunicazione”*, la Provincia di Savona ha comunicato quanto segue:

“Tenuto conto che, [...] il Consiglio Provinciale, con Delibera n.8/2002, ha potuto approvare la proposta di Piano Industriale formulata da SAT S.p.A., propedeutica alla procedura per l'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata rifiuti urbani nel Bacino di Affidamento Provinciale, solo nel corso della seduta del 28 febbraio u.s. [...] Al fine di garantire i servizi di igiene urbana oltre la data del 30 aprile 2022, ai sensi del comma 3 della citata L.R. 22/2021, i Comuni potranno prorogare, nel rispetto della normativa sugli appalti, l'affidamento del servizio al gestore in essere per un tempo tecnico di ulteriori mesi quattro (fino al 31 agosto 2022) inserendo comunque una opportuna clausola contrattuale risolutiva anticipata laddove la Provincia affidi in-house il servizio del “Bacino di Affidamento Provinciale” a SAT S.p.A. quale gestore unico”;

OSSERVATO che alla data di approvazione della presente, la Provincia di Savona non ha provveduto a rendere noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022 e che quindi, in continuità con quanto avvenuto nel biennio 2020-2021, siano da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni ad esso spettanti;

Osservato che l'art. 29.2 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 stabilisce che: *“Laddove – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio, l'Autorità richiede all'Ente di governo dell'ambito la trasmissione del PEF pluricomunale o di ambito e, nel caso di differenziazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la trasmissione dei piani corrispondenti ai singoli enti locali. In tal caso, l'attività di validazione rivolta ai costi ammissibili a riconoscimento da parte dei singoli enti locali, si intende assolta qualora tali costi risultino non superiori a quelli riconosciuti nell'anno precedente. Viceversa, qualora risultino superiori, la validazione può ritenersi adeguata se rivolta alla verifica di completezza e di congruità dei dati e delle informazioni”;*

Rilevato l'art. 29.1 dell'allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA rubricato *“PEF aggregato e aggregazioni nel PEF”* che riporta *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”;*

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 7.3 *“Il piano*

economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.”;*

Visto il Piano Finanziario trasmesso dal Gestore Idealservice Soc. Coop. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziata, del trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani e dello spazzamento e lavaggio delle strade e del suolo pubblico) con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-2 di ARERA;

Vista la Determinazione adottata dall'Area Finanziaria – Ufficio Tributi n. 88 del 19/04/2022 – Nr. 204 GENERALE del 19/04/2022, in qualità di gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti e contenente, nelle more della predisposizione da parte dei soggetti gestori dei c.d. PEF-impianti sui quali dovranno essere calcolate le tariffe di accesso, anche i costi relativi al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani in ottemperanza a quanto stabilito nell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 articolo 26.4, con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Osservato che l'articolo 28.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif prevede che **“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale;**

Considerato che il Comune di Altare ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure, l'una (coincidente con l'Area Finanziaria - Ufficio Tributi) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un'altra (coincidente con la figura del Segretario Comunale) che si dovrà occupare della procedura di validazione dei dati trasmessi da ciascun gestore;

Considerate le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali che permettessero una evidente attribuzione di compiti, si delinea per questo Comune la condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale;

Visto quanto detto ai punti precedenti, spetta:

- al Segretario Comunale provvedere alle attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione rilevando la necessità, successiva alle valutazioni sul controllo effettuato, di eventuali integrazioni da indicare alla Giunta Comunale;
- alla Giunta Comunale la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, la trasmissione al gestore del documento riepilogativo degli esiti e delle valutazioni condotte dal Segretario Comunale e l'unificazione dei diversi capitoli secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 alla Determinazione 2/DRIF/2021, funzionale all'adozione del PEF e propedeutica all'invio della documentazione all'Autorità;

Ritenuto che la verifica della congruenza dei dati comunicati all'interno dei Piani Finanziari "grezzi" trasmessi dai Gestori rientri tra le competenze del Segretario Comunale scrivente e che sia da ritenere assegnata a questi la funzione tecnica di validazione stante gli adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori del servizio;

Rilevato che con Delibera n. 19 del 02/03/2022, la Giunta Comunale ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Altare sia ricompresa nello schema regolatorio I di cui all'art. 3 del succitato TQRIF;

Visto che ai sensi dell'articolo 107 *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

Ritenuto che la traccia di cui all'Allegato 2 alla Determinazione 2/DRIF/2021 è funzionale alla determinazione di elementi che, nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune, non possono essere imputati allo stesso organo, in virtù della compresenza di elementi che richiedono una valutazione tecnica (capitolo 4), affidata allo scrivente, ed elementi discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo (capitolo 5) rimessi invece alle valutazioni della Giunta Comunale;

Visto in particolare il Capitolo 4 del citato Allegato 2 alla Determinazione 2/2021 rubricato "Attività di validazione" che affida all'Ente Territorialmente Competente nonché al soggetto preposto all'attività di validazione ai sensi dell'art. 28.3 dell'allegato A al MTR-2, il compito di descrivere l'attività di validazione sui dati trasmessi dai gestori con particolare riferimento alla verifica *"della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità"* e *"del rispetto della metodologia prevista dal*

MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale”;

Considerato che lo scrivente ha provveduto ad adempiere a quanto prescritto al punto precedente, procedendo alla redazione del Capitolo 4 di cui allo schema-tipo di Relazione emanato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/2021 (Allegato 2) contenuto nell'Allegato alla presente Determina;

Rilevato altresì che la relazione allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'espletamento della funzione di validazione attribuita dall'Autorità all'Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori in relazione alle scritture contabili e del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 delineato dall'Autorità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di approvare la relazione in allegato alla presente Determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli argomenti logico-valutativi considerati necessari alla validazione del Piano Finanziario TARI 2022-2025 (anno 2022);
2. di validare i Piani Finanziari 2022-2025 (anno 2022) "grezzi" trasmessi da ultimo dai Gestori così come individuati ai sensi del MTR-2 di ARERA a seguito di procedimento istruttorio che ha permesso di individuare la presenza dei requisiti indicati dall'Autorità;
3. di trasmettere alla Giunta Comunale l'allegata relazione di validazione, prodotta nella formulazione di cui al Capitolo 4 della Determinazione 2/DRIF/2021, rimandando allo stesso organo la definizione degli elementi discrezionali funzionali all'adozione del Piano Finanziario TARI 2022-2025 indicati al capitolo 5 dell'Allegato 2 (Schema-tipo di Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario) alla suddetta Determinazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale
(D.ssa BAGNASCO Paola/Piera)


